

SCHEDA A

INFORMAZIONI GENERALI

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

A.1	Identificazione dell'impianto	3
A.2	Altre informazioni	4
A.3	Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell'impianto	5
A.4	Fasi dell'attività ed individuazione delle fasi rilevanti	6
A.5	Attività tecnicamente connesse	6
A.6	Autorizzazioni esistenti per impianto	7
A.7	Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni	9
A.8	Inquadramento territoriale	20
A.9	Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici	20

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

A.1 Identificazione dell'impianto

Denominazione dell'impianto: **Sito produttivo Edison di Taranto**

Indirizzo dello stabilimento: **Via per Statte, s.n. – 74100 Taranto (TA)**

Sede legale **EDISON S.p.A., Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano**

Recapiti telefonici ed e-mail:

Direzione di Centrale di Taranto - Pasquale Greco

Tel: 099 4607260

Fax: 099 4607200

Indirizzo e-mail: pasquale.greco@edison.it

Indirizzo internet: www.edison.it

Gestore dell'impianto - Alberto Abbate

Tel: 02 62227935

Indirizzo e-mail: alberto.abbate@edison.it

Indirizzo: Viale Italia, 590 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Referente IPPC - Mauro Dozio

Tel: 02 62221

Indirizzo e-mail: mauro.dozio@edison.it

Indirizzo: Viale Italia, 590 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

A.2 Altre informazioni	
<p><u>Iscrizione al Registro delle Imprese</u> presso la C.C.I.A.A. di Milano n. 06722600019</p>	
<p><u>Sistema di gestione ambientale</u></p>	<p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EMAS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001</p> <p><input type="checkbox"/> SGA documentato ma non certificato</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> altro: <u>OHSAS 18001</u></p>
<p><u>Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/99</u></p>	
<p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> notifica</p> <p><input type="checkbox"/> notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____</p>	
<p><u>Effetti transfrontalieri</u></p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> si, <i>allegare relazione</i></p>	
<p><u>Misure penali o amministrative riconducibili all'impianto o parte di esso, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda</u></p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> si, <i>specificare</i> _____</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	

A.3 Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell'impianto																	
n° 1	Data di inizio attività: 1973	Data di presunta cessazione: -															
Attività: Impianti di combustione con potenza termica di oltre 50 MW Codice IPPC: 1.1																	
Classificazione NACE: Produzione e distribuzione di energia elettrica Codice: E 40.1 Produzione e distribuzione di vapore e acqua calda Codice: E 40.3																	
Classificazione NOSE-P: Processi di combustione > 300 MW Codice: 101.01 Combustione nelle Turbine a Gas Codice: 101.04																	
Numero di addetti: 133																	
Periodicità dell'attività: <input checked="" type="checkbox"/> continua <input type="checkbox"/> stagionale <input type="checkbox"/> gen <input type="checkbox"/> feb <input type="checkbox"/> mar <input type="checkbox"/> apr <input type="checkbox"/> mag <input type="checkbox"/> giu <input type="checkbox"/> lug <input type="checkbox"/> ago <input type="checkbox"/> set <input type="checkbox"/> ott <input type="checkbox"/> nov <input type="checkbox"/> dic																	
Capacità produttiva:																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Prodotto</th> <th style="width: 20%;">Capacità di produzione</th> <th style="width: 40%;">Produzione effettiva</th> <th style="width: 10%;">Anno di riferimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Energia elettrica e Vapore</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">1325 MW (termici CET 3) 1284 MW (termici CET 2) 2609 MW Totali</td> <td style="text-align: left;">858 MWe congiuntamente a 112 MWt pari a 970 tonnellate di vapore*</td> <td style="text-align: center;">2005</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Energia elettrica e Vapore</td> <td style="text-align: left;">863 MWe congiuntamente a 112 MWt pari a 975 tonnellate di vapore</td> <td style="text-align: center;">2004</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Energia elettrica e Vapore</td> <td style="text-align: left;">860 MWe congiuntamente a 123 MWt pari a 983 tonnellate di vapore</td> <td style="text-align: center;">2003</td> </tr> </tbody> </table>				Prodotto	Capacità di produzione	Produzione effettiva	Anno di riferimento	Energia elettrica e Vapore	1325 MW (termici CET 3) 1284 MW (termici CET 2) 2609 MW Totali	858 MWe congiuntamente a 112 MWt pari a 970 tonnellate di vapore*	2005	Energia elettrica e Vapore	863 MWe congiuntamente a 112 MWt pari a 975 tonnellate di vapore	2004	Energia elettrica e Vapore	860 MWe congiuntamente a 123 MWt pari a 983 tonnellate di vapore	2003
Prodotto	Capacità di produzione	Produzione effettiva	Anno di riferimento														
Energia elettrica e Vapore	1325 MW (termici CET 3) 1284 MW (termici CET 2) 2609 MW Totali	858 MWe congiuntamente a 112 MWt pari a 970 tonnellate di vapore*	2005														
Energia elettrica e Vapore		863 MWe congiuntamente a 112 MWt pari a 975 tonnellate di vapore	2004														
Energia elettrica e Vapore		860 MWe congiuntamente a 123 MWt pari a 983 tonnellate di vapore	2003														
<p>Note: Per Capacità di Produzione si intende la potenza termica complessiva del sito. * MWe = MW elettrici MWt = MW termici</p>																	

A.4 Fasi dell'attività ed individuazione delle fasi rilevanti		
Rif.	Fase	Rilevante
<u>0</u>	CET 3 - Linee Adduzione Gas Siderurgico, Metano e Olio Combustibile	NO
<u>1</u>	CET 3 - Trattamento Gas Siderurgici	SI
<u>2</u>	CET 3 - Turboalternatore (Compressione gas siderurgici, Miscelazione con metano e compressione aria, Combustione)	SI
<u>3</u>	CET 3 - Generatore di Vapore a Recupero GVR	SI
<u>4</u>	CET 3 - Turbina a Vapore – Alternatore	NO
<u>5</u>	CET 3 - Condensatore ad Acqua di Mare	SI
<u>6</u>	CET 3 - Trattamento Acque di Processo	SI
<u>7</u>	CET 2 - Generatore di Vapore (Gruppo Caldaia)	SI
<u>8</u>	CET 2 - Turbina a Vapore – Alternatore	NO
<u>9</u>	CET 2 - Condensatore ad Acqua di Mare	SI

A.5 Attività tecnicamente connesse			
Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (in KW termici)
Generatori di Emergenza	-	-	2 gruppi elettrogeni per l'impianto CET 2 da 1811 e 1700 kW; 1 gruppo elettrogeno per l'impianto CET 3 da 2510 kW; 1 motopompa antincendio (per l'impianto antincendio) da 571 kW.
<p>Note: <i>La produzione di energia elettrica e vapore è l'unica attività svolta dall'impianto in oggetto.</i></p>			

A.6 Autorizzazioni esistenti per impianto					
Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Codice 06722600019	Registro delle Imprese di Milano	03/12/2002	-	-	Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
Autorizzazione esercizio	Ministero Industria Commercio e Artigianato di Roma	06/09/1991	-	D.P.R. 24/05/1988 n. 203	Autorizzazione esercizio CET 2 e CET 3
Concessione edilizia Pratica n. 7	Comune di Taranto	26/01/1972	-	-	Licenza edilizia CET 2
Nulla osta per esecuzione lavori edilizi. Concessione n. 9	Comune di Taranto	04/12/1993	-	-	Licenza edilizia CET 3
Registrazione EMAS n. I - 000193 del 04/03/2004 *	Ministero dell'Ambiente Comitato Ecolabel-Ecoaudit-Sezione Emas Italia	04/03/2004	30/09/2006	Regolamento CE 761/2001	Certificazione EMAS
Environmental Management System Certificate n. IT – 9907 **	CISQ/Certiquality srl	03/11/1999	28/07/2006	UNI EN ISO 14001: 2004	Certificazione ISO
OHSAS 18001 Certificate n. 5742 **	CISQ/Certiquality srl	20/12/2002	28/07/2006	OHSAS 18001	Certificazione OHSAS
Certificato di prevenzione incendi n. 36433 *	Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Taranto	10/01/2001	09/01/2007	D.M. 10/03/1998	CPI CET 3
Certificato di prevenzione incendi n. 36433 *	Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Taranto	03/11/2000	04/11/2006	D.M. 10/03/1998	CPI CET 2
Certificato di prevenzione incendi n. 32022 per deposito materiale ferroso	Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Taranto	08/09/2005	09/08/2012	D.M. 10/03/1998	CPI Magazzino
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Codice 089/DIR/1999/00009	Regione Puglia Assessorato Ambiente Settore Ecologia	27/01/1999	-	D.P.R. 24/05/1988 n. 203	Modifiche impiantistiche della centrale a cogenerazione CET 3
Voltura Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Codice 089/DIR/2006/00288	Regione Puglia Assessorato all'Ecologia Settore Ecologia	13/06/2006	-	D.P.R. 24/05/1988 n. 203	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera CET 3
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Ministero Industria Commercio e Artigianato di Roma	07/08/1997	-	D.P.R. 24/05/1988 n.203; D.M. 12/07/90 L. 9/01/91 n.9	Termini per il risanamento ambientale di CET 2

A.6 Autorizzazioni esistenti per impianto					
Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
Autorizzazione allo scarico delle acque industriali n.146 ***	Provincia di Taranto Settore Tecnico Territorio - Ambiente	31/07/2003	31/07/2007	D. Lgs. 152/99 L.R. n. 31/95 L.R. n. 17/00	Autorizzazione allo scarico delle acque industriali
Voltura titolarità autorizzazione in favore di Edison di cui al decreto del 06/09/91.	Ministero delle Attività Produttive	14/01/2005	-	-	Titolarietà autorizzazione CET2 e CET3
Voltura titolarità autorizzazione allo scarico in favore di Edison	Provincia di Taranto Settore Ecologia – Ambiente Aree Protette Vigilanza Ambientale	26/01/2005	-	-	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, civili e meteoriche di CET 2 e CET 3
Contratto di approvvigionamento idrico con ILVA	ILVA S.p.A. e ILVA Servizi Energie Srl (ISE), ora Edison S.p.A.	22/12/1993	31/12/2012	-	CET 2 e CET 3
<p>Note</p> <p><i>Per quanto riguarda l'Allegato A.13 non è stato possibile avvalersi semplicemente della Carta Tecnica Regionale esistente, in quanto oscurata per motivi di sicurezza. Poiché lo Stabilimento Siderurgico ILVA e la Centrale Termoelettrica Edison ricadono nell'area oscurata, si è proceduto utilizzando la CTR in sovrapposizione alla planimetria del sito.</i></p> <p>* <i>In corso di rinnovo.</i></p> <p>** <i>Le Certificazioni ISO 14001 e 18001 sono già state rinnovate in data 18/07/2006.</i></p> <p>*** <i>Inoltrata richiesta di rinnovo autorizzazione alla Provincia di Taranto.</i></p>					

A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni

Limiti per lo scarico in atmosfera				Standard		
Inquinante	Valori limite (mg/Nm ³)			Standard di qualità dell'aria (µg/Nm ³)		
	Autorizzato	Nazionale	Regionale	UE	Nazionale	Regionale
Emissioni CET 3						
SO ₂	200	-	-			
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	90	-	-			
CO	100	-	-			
Polveri	10	-	-			
Emissioni CET 2						
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	400	-	-			
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	200	-	-			
CO	250	-	-			
Polveri	50	-	-			

Limiti per lo scarico delle acque

I limiti vigenti relativi agli scarichi della centrale Edison sono quelli riportati nel Decreto Legislativo 11 Maggio 1999, n. 152 di cui si riporta uno stralcio.

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Allegato 5 - LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Tabella 3 ex D.Lgs. 152/99. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura

Numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali
1	pH		5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20
4	odore		non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 80
7	BOD5 (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 40
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 160
9	Alluminio	mg/L	≤ 1
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	≤ 20
12	Boro	mg/L	≤ 2
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,2
16	Ferro	mg/L	≤ 2
17	Manganese	mg/L	≤ 2
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 2
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2
21	Rame	mg/L	≤ 0,1
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	≤ 10
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2

27	Solfuri (come S)	mg/L	≤ 1
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	≤ 1
29	Solfati (come SO ₃) (3)	mg/L	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg /L	≤ 15
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg /L	≤ 20
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 5
38	Fenoli	mg/L	≤ 0,5
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,2
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	0,1
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5)	mg/L	≤ 0,05
	tra cui:		
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	≤ 1
50	<i>Escherichia coli</i> (6)	UFC/100mL	Nota
51	Saggio di tossicità acuta (7)		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale

NOTE:

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità d'ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall'ente gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

1. Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.
3. Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.
4. Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT
5. Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametro 44, 45, 46,47 e 48.
6. All'atto dell'approvazione dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL
7. Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati dall'ANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine dell'aggiornamento delle metodiche di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Tabella 5 ex D.Lgs. 152/99. Sostanze per le quali non possono essere adottati da parte delle Regioni, o da parte del gestore della fognatura, limiti meno restrittivi di quelli indicati in Tabella 3 rispettivamente per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in fognatura.

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli (3)
12	Idrocarburi totali
13	Composti organici aromatici
14	Composti organici azotati (4)
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforiti
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno

(1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, e 17 le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.

(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

(3) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i fenoli non di tipo naturale quali i cloro fenoli.

(4) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i composti pericolosi quali ad esempio le ammine aromatiche, l'acrilonitrile, l'acrilammide, la piridina, e non per composti di tipo naturali come ad esempio le proteine.

Limiti vigenti di immissione acustica

Il Comune di Taranto non ha ancora approvato e adottato il piano di zonizzazione acustica ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. a della Legge 447/95. In mancanza di tale piano, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", si applicano i valori stabiliti dall'art. 6 del D.P.C.M 01/03/1991 riportati in Tabella 1.

Tabella 1: Limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse ai sensi dell'art. 6 D.P.C.M. 01/03/1991

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

In considerazione della destinazione d'uso industriale/produttiva, i limiti di accettabilità applicabili all'area della Centrale Edison sono quelli relativi a "Zone esclusivamente industriali", senza distinzione fra emissione ed immissione, come riportato in seguito:

- periodo diurno 70 dB(A)
- periodo notturno 70 dB(A).

Quadro normativo e limiti di qualità dell'aria

Il quadro disciplinare nazionale relativo alla tutela della qualità dell'aria ambiente, indicato con il D.lgs n.351/99, è stato definito nel 2002 nel suo dettaglio di obiettivi e modalità di conseguimento con la pubblicazione del Decreto 2 aprile 2002, n. 60 concernente il "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio." Questo primo decreto attuativo, emanato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 351/99 per gli inquinanti:

- Biossido di zolfo
- Biossido di azoto
- Ossidi di azoto
- Materiale particolato PM10
- Piombo
- Benzene
- Monossido di carbonio

Quanto segue è riportato nel D.M. n.60/2002, e definisce a livello regionale i limiti di qualità dell'aria ambiente.

VALORI LIMITE E SOGLIA DI ALLARME PER IL BIOSSIDO DI ZOLFO

I. Valori limite per il biossido di zolfo

I valori limite devono essere espressi in mcg/m³. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293° K e ad una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo medio	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere rispettato
1. Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 ora	350 mcg/m ³ da non superare più di 24 volte per anno civile	150 mcg/m ³ (43%) all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005
2. Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana	24 ore	150 mcg/m ³ da non superare più di 3 volte per anno civile	nessuno	1° gennaio 2005
3. Valore limite per la protezione degli ecosistemi	anno civile e inverno (1° ottobre 31 marzo)	20 mcg/m ³	nessuno	19 luglio 2001

II. Soglia di allarme per il biossido di zolfo

500 mcg/m³ misurati su tre ore consecutive in località rappresentative della qualità dell'aria su almeno 100 km² oppure una zona o un agglomerato completi, se tale zona o agglomerato sono meno estesi.

III. Dettagli minimi che devono essere forniti al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di zolfo

I dettagli da fornire al pubblico dovrebbero comprendere:

- data, ora e luogo del fenomeno e causa scatenante, se nota;
- previsioni: cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), motivo del cambiamento previsto, zona geografica interessata, durata;
- categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno;
- precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.

VALORI LIMITE PER IL BIOSSIDO DI AZOTO (NO₂) E IL MONOSSIDO DI AZOTO (NO_x) E SOGLIA DI ALLARME PER IL BIOSSIDO DI AZOTO

I. Valori limite per il biossido di azoto e il monossido di azoto

I valori limite devono essere espressi in mcg/m³. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 °K e ad una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo medio	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere rispettato
1. Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 ora	200 mcg/m ³ NO ₂ da non superare più di 18 volte per anno civile	50 % all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	40 mcg/m ³ NO ₂	50 % all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010
3. Valore limite annuale per la protezione della vegetazione	anno civile	40 mcg/m ³ NO _x	nessuno	19 luglio 2001

II. Soglia di allarme per il biossido di azoto

400 mcg/m³ misurati su tre ore consecutive in località rappresentative della qualità dell'aria su almeno 100 km² oppure una zona o un agglomerato completi, se tale zona o agglomerato sono meno estesi.

III. Dettagli minimi che devono essere forniti al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di azoto

- I dettagli da fornire al pubblico dovrebbero comprendere:
- data, ora e luogo del fenomeno e causa scatenante, se nota;
- previsioni: cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), motivo del cambiamento previsto, zona geografica interessata, durata;
- categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno;
- precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.

VALORI LIMITE PER LE PARTICELLE (PM10)

	Periodo medio	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere rispettato
--	---------------	---------------	-----------------------	---

FASE 1

1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana	24 ore	50 mcg/m ³ PM10 da non superare più di 35 volte l'anno	50 % all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	40 mcg/m ³ PM10	20 % all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005

FASE 2

1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana	24 ore	50 mcg/m ³ PM10 da non superare più di 7 volte l'anno	in base ai dati; deve essere equivalente al valore limite della fase 1	1° gennaio 2010
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	20 mcg/m ³ PM10	50 % al 1° gennaio 2005 con riduzione ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

VALORI LIMITE PER IL PIOMBO

	Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
Valore limite annuale per protezione della salute umana	Anno civile	0,5 mcg/mc	100% del valore limite, pari a 0,5 mcg/mc, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005

VALORI LIMITE PER IL BENZENE

Il valore limite deve essere espresso in mg/mc. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
Valore limite per la protezione della salute umana	Anno civile	5 mcg/m ³	100% del valore limite, pari a 5 µg/m ³ , all'entrata in vigore della direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2006, e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2010.	10 gennaio 2010 (1)

(1) ad eccezione delle zone e degli agglomerati nei quali è stata approvata una proroga limitata nel tempo a

norma dell'articolo 32.

VALORE LIMITE PER IL MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite deve essere espresso in mg/mc. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo mediazione	di	Valore limite	Margine tolleranza	di	Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
Valore limite per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore		10 mg/m ³	6 mg/mc all'entrata in vigore della direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2003, e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2005		1° gennaio 2005

La media massima giornaliera su 8 ore viene individuata esaminando le medie mobili su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata è assegnata al giorno nel quale finisce. In pratica, il primo periodo di 8 ore per ogni singolo giorno sarà quello compreso tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l'ultimo periodo di 8 ore per ogni giorno sarà quello compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.

A.8 Inquadramento territoriale			
Superficie dell'impianto [m²]			
Totale	Coperta	Scoperta pavimentata	Scoperta non pavimentata
105.404 m ²	17.858 m ²	79.769 m ²	7.777 m ²
Dati catastali			
Tipo di mappale	Numero del foglio	Particella	
Agenzia del Territorio Catasto Fabbricati	187	33 SUB 2	

A.9 Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici					
Scarico finale	Recettore				Classificazione area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Eventuale gestore	
Canale ASI1	Canale Artificiale	Canale ASI1	-	ILVA	No
Canale ASI2	Canale Artificiale	Canale ASI2	-	ILVA	No